Protocollo Aggiuntivo all'Accordo Integrativo Territoriale di 2° livello della Provincia di Bolzano Terziario Distribuzione Servizi del 26 settembre 2016

Addì, 21 giugno 2019

Tra

L'Unione commercio turismo servizi Alto Adige con sede in Bolzano, rappresentata dal Presidente pro-tempore Philipp Moser, assistita dal Vice-Presidente dott. Sandro Pellegrini, dal Direttore dott. Bernhard Hilpold e dal Capoarea Servizi sindacali dott.ssa Sabine Mayr

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali:
Asgb Commercio: rappresentata da Alex Piras;
Filcams Cgil/Agb: rappresentata da Antonella Costanzo;
Fisascat Sgb/Cisl: rappresentata da Ulrike Egger;
Uiltucs Uil/Sgk: rappresentata da Walter Largher;

visti

- il D.Lgs. n.81 del 15 giugno 2015 con successive modifiche ed integrazioni;
- il CCNL del Terziario della Distribuzione e dei servizi 30 marzo 2015 (di seguito CCNL TDS) e in particolare l'ivi previsto art. 66 bis;
- l'Accordo Integrativo Territoriale di 2° livello della Provincia di Bolzano Terziario Distribuzione Servizi del 26 settembre 2016;
- il verbale di intesa del 17 aprile 2019 tra Confcommercio Imprese per l'Italia e le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil che conferma la validità e piena applicabilità dell'articolo 66 bis del CCNL TDS e la conformità della predetta disposizione alle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 81/2015 in materia di stagionalità contrattuale, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità);

premesso che

- il "Decreto Dignità" ha modificato la durata massima dei contratti a tempo determinato e la disciplina delle proroghe e dei rinnovi, e pur reintroducendo il regime delle causali, ha continuato a mantenere le deroghe previste dal D. Lgs. n.81/2015 in materia di stagionalità, sia legale che contrattuale;
- il CCNL TDS con accordo di rinnovo del 30 marzo 2015 ha introdotto l'art. 66 bis "Contratto a tempo determinato in località Turistiche" nell'ambito del quale ha disciplinato ulteriori ipotesi di attività stagionali in aggiunta a quanto definito dal DPR n.1525 del 7 ottobre 1963 e successive modifiche e integrazioni, rinviando alla contrattazione territoriale sottoscritta dalle organizzazioni territoriali stipulanti l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica dove si collocano le predette assunzioni a tempo determinato con tutte le deroghe previste dalla normativa vigente;

- pertanto, ai contratti a tempo determinato attivati ai sensi dell'art. 66 bis nelle località a prevalente vocazione turistica individuate dagli accordi territoriali, si potrà continuare ad applicare la disciplina della stagionalità con le relative deroghe, ossia, alla durata del rapporto (art. 19, co. 2); alle limitazioni quantitative (art. 23, co. 2, lett. c)); ai c.d. stop&go (art. 21, co. 2); alle proroghe e rinnovi in assenza di causali (art. 21, co. 2);
- l'economia del territorio della provincia di Bolzano è fondata su attività a prevalente vocazione turistica e a forte valenza stagionale con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e conseguentemente anche le aziende ad apertura annuale che applicano il CCNL TDS con sede o unità locale nel territorio della provincia di Bolzano sono in misura rilevante condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano, quindi, di personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- nell'Accordo Integrativo Territoriale di 2° livello della Provincia di Bolzano Terziario Distribuzione Servizi del 26 settembre 2016 al Titolo II "Contratti a Tempo Determinato" sono già state individuate località a prevalente vocazione turistica e periodi di picchi di lavoro intensificati riconducibili a ragioni di stagionalità, che però, alla luce della sempre più spiccata vocazione turistica e forte intensificazione dell'attività riconducibile a ragioni di stagionalità su tutto il territorio della Provincia anche con riferimento alle aziende ad apertura annuale, risultano ormai insufficienti.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo Aggiuntivo.
2. Il presente Protocollo Aggiuntivo potrà essere applicato unicamente dalle aziende con sede o unità locale nel territorio della Provincia, che siano iscritte all'Ente Bilaterale della Provincia di Bolzano EbK e che rispettino integralmente il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi sia per la parte economica/normativa sia per la parte obbligatoria, ivi compreso l'art. 243 bis "contributi di assistenza contrattuale", e l'Accordo Integrativo Territoriale di 2° livello della Provincia di Bolzano Terziario Distribuzione Servizi. Questo articolo è fatto proprio dalle Parti e diventa a tutti gli effetti di legge e di contrattazione parte integrante ed inderogabile del presente Protocollo Aggiuntivo.
3. Il Titolo II, "Contratti a Tempo Determinato", dell'Accordo Integrativo Territoriale di 2° livello della Provincia di Bolzano Terziario Distribuzione Servizi del 26 settembre 2016 viene così sostituito:

Art. 18 – Contratti a tempo determinato in località turistiche

Fatta salva la possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi degli artt. 23, punto 2), lett. C), 19 e 21 del d.lgs. n. 81/2015, in ottemperanza all'art. 66 bis del vigente CCNL TDS, le parti convengono che in tutti i comuni della Provincia di Bolzano durante:
- il periodo estivo dal 15 giugno al 15 settembre;
- il periodo invernale dal 20 novembre al 28/29 febbraio;
i contratti a tempo determinato ivi conclusi per gestire picchi di lavoro intensificato possono essere ricondotti a ragioni di stagionalità. Ciò in considerazione della vocazione turistica dell'intera Provincia in detti periodi.

Pertanto in caso di ricorso a tali contratti è stabilita l'esclusione dall'osservanza delle disposizioni in tema di: durata massima (art. 19 comma 2 del Digs n.81/2015), limitazioni quantitative all'instaurazione di rapporti a tempo determinato (art. 23 comma 2 lett. C del D.lgs n.81/2015), rispetto degli intervalli temporali nell'ipotesi di successione di contratti a termine (art. 21 comma 2 lett. C del Dgs n.81/2015), rinnovo o proroga, per cui le stesse

sono ammesse anche in assenza delle condizioni di cui all'art 19 comma 1 del D.lgs. N.81/2015 (art. 21 comma 1 del D.lgs n.81/2015).

Limitatamente ai comuni indicati al successivo art. 19, l'attività a vocazione turistica, quindi stagionale, è riconosciuta per tutto l'anno.

Per le aziende ubicate in detti comuni potranno essere stipulati contratti stagionali, e quindi con tutte le deroghe previste dalla normativa vigente e sopra richiamate, a condizione che la somma dei contratti a termine stagionali individuali non superi la soglia complessiva di 270 giorni di calendario nel periodo 01.01. – 31.12 per ciascun lavoratore.

Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo Aggiuntivo, al momento della stipulazione dovrà essere specificato se si tratta di un contratto a termine motivato da ragioni di stagionalità. In tale caso dovrà essere indicata la motivazione a fondamento della stagionalità, richiamandosi ai periodi di picchi di lavoro intensificato di cui sopra, o nel caso dei comuni di cui al seguente articolo, all'attività stagionale.

Art. 19 – Località a prevalente vocazione turistica
Sono considerati a prevalente vocazione turistica i seguenti comuni:

Badia
Valle Aurina
Aldino
Andriano
Ora
Corvara in Badia
Nova Ponente
Tirolo
Marebbe
Appiano s. Str. del Vino
Velturno
Glorenza
Curon Venosta
Avelengo
San Candido
San Genesio Atesino
Caldaro s. Str. del Vino
Castelrotto
Chiusa
Cortaccia s. Str. del Vino
Cortina s. Str. del Vino
Lana
Laces
Malles Venosta
Magrè s. Str. del Vino
Marlengo
Meltina
Montagna
Rio di Pusteria
Nalles
Naturno
Naz-Sciaves
Egna
Valdaora
Prato allo Stelvio
Braies
Rasun Anterselva
Racines
Renon
Campo Tures
Sarentino
Scena
Silandro
Senales
Sesto
Santa Cristina
Valgardena
Ortisei
Stelvio
Terlano
Tires
Dobbiaco
Termeno s. Str. del Vino
Trodena nel Parco
Naturale
Fiè allo Sciliar
Verano
Nova Levante
Selva di Valgardena

Art. 20 – Indennità di stagionalità
In virtù delle prerogative riconosciute dal CCNL TDS per i contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ai sensi degli articoli precedenti, è prevista un'indennità di stagionalità nella misura dell'8%, da calcolarsi su paga base, contingenza e 3° elemento provinciale. Essa ha quindi incidenza su tutti gli istituti contrattuali (13ma e 14ma mensilità, ferie, straordinari ecc.)
In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure di riassunzione a tempo indeterminato entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del contratto a

termine per ragioni di stagionalità ai sensi degli articoli precedenti, l'importo di tale indennità viene trasformata in superminimo assorbibile.

Art. 21 – Retribuzione mensile
Nella retribuzione mensile dei contratti stagionali possono essere compresi i ratei di 13° e 14°. Tale previsione va inserita espressamente nel contratto individuale di lavoro.

Art. .. – Diritto di precedenza
I lavoratori assunti con un contratto a termine per ragioni di stagionalità ai sensi degli articoli precedenti potranno fare valere i diritti di precedenza nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 24 del d.lgs. 81/2015.
Oltre al diritto di precedenza per attività stagionali di cui all'art. 24, comma 3, ai lavoratori assunti con contratto a termine per ragioni di stagionalità si applicano anche i diritti di precedenza di cui all'art. 24, comma 1 (assunzione a tempo indeterminato) e comma 2 (lavoratrici madri), alle condizioni e modalità previste dal predetto articolo.

Art. .. – Risoluzione anticipata
Il lavoratore potrà recedere anticipatamente dal contratto a termine per ragioni di stagionalità, rispettando il periodo di preavviso previsto dall'art. 241 CCNL TDS per il relativo inquadramento contrattuale e la relativa anzianità di servizio.

4. Il presente Protocollo Aggiuntivo ha carattere sperimentale decorre dal 21/06/2019 ed avrà vigore fino al 31/12/2020.
 Le parti, in presenza di modifiche legislative o contrattuali, si impegnano ad incontrarsi per eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie.

Dichiarazione congiunta
Le Parti convengono di affidare all'Ente bilaterale provinciale del terziario (EbK) il compito di monitorare, in relazione alle sue competenze e facoltà, i contratti stagionali di cui al presente Protocollo Aggiuntivo e gli effetti dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Unione commercio turismo servizi Alto Adige

Asgb Commercio

Filcams Cgil/Agb

Fisascat Sgb/Cisl

Uiltucs Uil/Sgk